



**AVVOCATI E COMMERCIALISTI ASSOCIATI**

**Bari Bologna Brescia Firenze Lecco Milano Padova Roma Torino**

<http://www.lslex.com>

**Circolare: Montematica  
Collegato Finanziaria 2020**

**Data: 7 Gennaio 2020**

Publicata sulla Gazzetta Ufficiale 24.12.2019 n.301 la legge n.157/2019 di conversione del DL n.124/2019 "Collegato alla Finanziaria 2020" in vigore dal 25.12.2019.

Di seguito conferme, modifiche e novità di maggiore rilievo rispetto al testo originario del decreto.

Sommario:

- Art. 1 – ACCOLLO DEBITO D'IMPOSTA ALTRUI E DIVIETO DI COMPENSAZIONE**
- Art. 2 - CESSAZIONE PARTITA IVA E INIBIZIONE COMPENSAZIONE**
- Art. 3 – CONTRASTO ALLE INDEBITE COMPENSAZIONI**
- Art. 4, commi 1 e 2 – RITENUTE E COMPENSAZIONI IN APPALTI E SUBAPPALTI**
- Art. 4, commi 3 e 4 – REVERSE CHARGE PER SOMMINISTRAZIONE DI MANODOPERA**
- Art. 9 – ACQUISTO DI VEICOLI USATI**
- Art. 11 – DOCUMENTO AMMINISTRATIVO SEMPLIFICATO TELEMATICO**
- Art. 13 ter – RIENTRO DEI LAVORATORI IN ITALIA**
- Art. 14 – UTILIZZO DEI FILE DELLE FATTURE ELETTRONICHE**
- Art. 15 – FATTURAZIONE ELETTRONICA E SISTEMA TESSERA SANITARIA**
- Art. 16 – SEMPLIFICAZIONI FISCALI**
- Art. 16 comma 1-bis– ESTEROMETRO CON CADENZA TRIMESTRALE**
- Art. 17 – IMPOSTA DI BOLLO SU FATTURE ELETTRONICHE**
- Art. 18 – MODIFICHE AL REGIME DELL'UTILIZZO DEL CONTANTE**
- Art. 19 – LOTTERIA DEGLI SCONTRINI E PREMI SPECIALI PER IL CASHLESS**
- Art. 22 – CREDITO D'IMPOSTA SU COMMISSIONI PAGAMENTI ELETTRONICI**
- Art. 36 – INCENTIVI CONTO ENERGIA**
- Art. 37 – RIAPERTURA TERMINE DI PAGAMENTO "ROTTAMAZIONE-TER"**
- Art. 37 comma 1 bis– COMPENSAZIONE SOMME ISCRITTE A RUOLI CON CREDITI P.A.**
- Art. 39 – REATI TRIBUTARI**
- Art. 53 bis AGEVOLAZIONE VEICOLI ELETTRICI E A MOTORE IBRIDO**
- Art. 58 – MODIFICA ALLA MISURA DELLE RATE DI ACCONTI IRPEF, IRES E IRAP**

**Collegato alla Finanziaria 2020**

*Pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale 24.12.2019 n.301 la legge n.157/2019 di conversione del DL n.124/2019 "Collegato alla Finanziaria 2020" in vigore dal 25.12.2019. Di seguito conferme, modifiche e novità rispetto al testo originario del Decreto.*

**Art. 1 – ACCOLLO DEBITO D'IMPOSTA ALTRUI E DIVIETO DI COMPENSAZIONE**

Confermato in sede di conversione che chiunque si accoli un debito d'imposta altrui, ai sensi dell'art.8, comma 2, Legge n. 212/2000, dovrà procedere al pagamento delle somme oggetto di acollo secondo le modalità previste dalle diverse disposizioni normative vigenti, **senza possibilità di compensazione con propri crediti**.

I versamenti effettuati in violazione della presente disposizione si considereranno come NON effettuati, con la conseguente applicazione delle sanzioni previste ai sensi dell'art.13 D.Lgs. n. 471/97 da notificare con atto di recupero, a pena di decadenza, entro il 31.12 dell'ottavo anno successivo a quello in cui è stato presentato il mod.F24.

Nello specifico, le sanzioni irrogate saranno le seguenti:

- Per l'accollante il 30% del credito utilizzato (art. 13 comma 4) oppure dal 100% al 200% del credito utilizzato se inesistente (art.13 comma 5);
- Per l'accollato il 30% dell'importo non versato (art.13 comma 1).

Occorre precisare inoltre che l'accollante e l'accollato sono coobbligati in solido per l'imposta e gli interessi.

**Art. 2 - CESSAZIONE PARTITA IVA E INIBIZIONE COMPENSAZIONE**

Confermata l'introduzione all'art. 17 D.Lgs. n. 241/97 dei commi 2-quater e 2-quinquies che sanciscono il **divieto di compensazione di crediti** in caso di notifica dei seguenti Provvedimenti:

- Provvedimento di cessazione della Partita IVA ex art. 35, comma 15-bis DPR n. 633/1972; il divieto opera a prescindere dalla tipologia e dall'importo dei crediti e resta in vigore fino a quando la partita IVA risulta cessata;
- Provvedimento di esclusione della partita IVA dalla banca dati dei soggetti passivi che effettuano operazioni intracomunitarie (VIES) ex art. 35 comma 15-bis DPR n.633/1972; in questo caso il divieto opera fino alla rimozione delle irregolarità all'origine del Provvedimento.

Il comma 2-sexies, anch'esso introdotto con il Decreto, stabilisce che **l'utilizzo in compensazione dei crediti in violazione di quanto sopra esposto comporta lo scarto del Mod.F24**.

I predetti crediti possono comunque essere riportati nella dichiarazione successiva oppure richiesti a rimborso ai sensi degli artt. 38 DPR n.602/1973 e 30 DPR n.633/1972.

**Art. 3 – CONTRASTO ALLE INDEBITE COMPENSAZIONI**

Confermate le restrizioni sulle modalità di compensazione dei **crediti IRPEF/IRES/IRAP maturati a decorrere dal 2019** ed emergenti dalle relative dichiarazioni, allineandole a quelle già attualmente in vigore ai fini IVA.

In particolare, **la compensazione di importi superiori a euro 5.000,00 nel mod.F24** dei seguenti tributi,

- Credito Iva annuale/trimestrale;
- Credito IRES/IRPEF/IRAP ed imposte sostitutive;

sono soggette al rispetto delle seguenti condizioni:

- **preventiva presentazione della dichiarazione dalla quale emerge il credito;**
- **presentazione del mod.F24 tramite servizi telematici forniti dall’Agenzia delle Entrate** dal decimo giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione annuale/istanza da cui emerge il credito (condizione applicabile anche ai crediti maturati dal sostituto d’imposta per il recupero delle eccedenze di versamento delle ritenute e dei rimborsi/bonus erogati ai dipendenti – es: bonus Renzi e rimborsi da mod.730- nonché da parte dei soggetti non titolari di partita IVA).

Inoltre, **l’Agenzia delle Entrate può sospendere, per finalità di controllo e fino a 30 giorni, l’esecuzione dei mod.F24 contenenti compensazioni ritenute “a rischio”**. In caso di riscontro di crediti indicati nel mod.F24 e NON utilizzabili, l’Agenzia provvede:

- alla comunicazione al soggetto che ha trasmesso la delega di pagamento, nei 30 giorni successivi, della mancata esecuzione del mod.F24;
- irrogazione di una sanzione **pari al 5% degli importi fino ad Euro 5.000,00 e pari ad Euro 250,00 per importi superiori ad Euro 5.000,00 per ciascuna delega non eseguita** (novità introdotta dal nuovo comma 2-ter).

Le nuove sanzioni sono applicabili ai modelli F24 presentati a decorrere dal mese di marzo 2020.

Non è applicabile il c.d. “cumulo giuridico” ex art. 12 D.Lgs. n. 472/97.

Il contribuente nei 30 giorni successivi alla notifica della comunicazione di cui sopra potrà:

- fornire chiarimenti riguardo elementi non considerati oppure valutati erroneamente dall’Agenzia;
- oppure effettuare il pagamento di quanto dovuto. In assenza l’Agenzia provvederà ad iscrivere a ruolo a titolo definitivo la sanzione con conseguente notifica da parte dell’Agenzia della Riscossione della cartella di pagamento entro il 31.12 del terzo anno successivo a quello di presentazione del mod.F24.

#### **Art. 4, commi 1 e 2 – RITENUTE E COMPENSAZIONI IN APPALTI E SUBAPPALTI**

Completamente rivista la disciplina in oggetto rispetto a quanto contenuto nella versione originaria del decreto.

I soggetti residenti in Italia che **affidano il compimento di una o più opere, di un servizio o più servizi di importo complessivo annuo superiore ad € 200.000 a un’impresa**, devono **richiedere all’impresa appaltatrice- affidataria e alle imprese subappaltatrici, copia dei modd. F24 relativi al versamento delle ritenute** sui redditi di lavoro dipendente e assimilati **trattenute** dall’impresa appaltatrice-affidataria e dalle imprese subappaltatrici **ai lavoratori direttamente impiegati** nell’esecuzione delle opere o dei servizi.

L’impresa appaltatrice-affidataria e l’impresa subappaltatrice sono obbligate a rilasciare copia del modello F24, **entro i 5 giorni lavorativi** successivi al termine fissato per l’effettuazione del pagamento delle ritenute stesse nonché un elenco nominativo di tutti i lavoratori identificati mediante codice fiscale, impiegati nel mese precedente direttamente nell’esecuzione delle opere/servizi affidati dal committente, con:

- il dettaglio delle ore di lavoro prestate da ciascun percipiente in esecuzione dell’opera/ servizio affidato;

- l'ammontare della retribuzione corrisposta al dipendente collegata a tale prestazione;
- il dettaglio delle ritenute fiscali eseguite nel mese precedente nei confronti di tale lavoratore, con separata indicazione di quelle relative alla prestazione affidata dal committente.

Tale obbligo scatta in caso di contratti di appalto, subappalto, affidamento a soggetti consorziati o rapporti negoziali comunque denominati caratterizzati da prevalente utilizzo di manodopera, presso le sedi di attività del committente, con l'utilizzo di beni strumentali di proprietà di quest'ultimo o ad esso riconducibili in qualsiasi forma.

Il **versamento delle ritenute** rimane in capo all'impresa appaltatrice-affidataria e all'impresa subappaltatrice, che dovrà procedere con **distinti mod. F24 per ciascun committente, senza possibilità di compensazione**.

Se l'impresa appaltatrice o affidataria, entro i 5 giorni lavorativi successivi al termine fissato per l'effettuazione del pagamento delle ritenute, ha maturato il diritto a ricevere corrispettivi dall'impresa committente, ma non ha inviato al committente la copia delle deleghe di pagamento oppure il versamento sia omesso o insufficiente, il committente deve **sospendere il pagamento dei corrispettivi maturati**, fintanto che perdura l'inadempimento e fino a concorrenza del **20% del valore complessivo** dell'opera o del servizio, ovvero **per un importo pari alle ritenute non versate** rispetto ai dati risultati dalla documentazione trasmessagli.

Tali obblighi **non trovano applicazione** se le imprese appaltatrici, affidatarie e subappaltatrici comunicano al committente, allegando la relativa **certificazione**, la sussistenza nell'ultimo giorno del mese precedente a quello della scadenza prevista per la trasmissione della copia delle deleghe di pagamento delle ritenute fiscali e delle informazioni relative ai lavoratori, dei seguenti **requisiti**:

- risultino **in attività da almeno 3 anni**, siano **in regola** con gli obblighi dichiarativi e abbiano eseguito nel periodo d'imposta cui si riferiscono le dichiarazioni dei redditi presentate nell'ultimo triennio versamenti complessivi registrati nel conto fiscale per un importo non inferiore al 10% dell'ammontare dei ricavi o compensi risultanti dalle dichiarazioni medesime;
- **non abbiano iscrizioni a ruolo o accertamenti esecutivi o avvisi di addebito** affidati agli agenti della riscossione relativi alle imposte sui redditi, all'IRAP, alle ritenute e ai contributi previdenziali per importi superiori a 50.000 euro, per i quali i termini di pagamento siano scaduti o siano ancora dovuti pagamenti o non siano in essere provvedimenti di sospensione. Dette previsioni non applicano per le somme oggetto di piani di rateazione per i quali non sia intervenuta la decadenza.

La citata **certificazione è messa a disposizione delle singole imprese dall'Agenzia delle Entrate** ed ha validità di 4 mesi dalla data di rilascio.

Le disposizioni si applicano a decorrere dal 01 gennaio 2020.

#### **Art. 4, commi 3 e 4 – REVERSE CHARGE PER SOMMINISTRAZIONE DI MANODOPERA**

Confermata l'introduzione al **comma 6 dell'art.17 DPR n. 633/1972** la nuova **lettera a-quinquies** che estende il meccanismo del reverse charge alle "prestazioni di servizi, diversi da quelle di cui alle lettere da a) ad a-quater), effettuate tramite contratti di appalto, subappalto, affidamento a soggetti consorziati o rapporti negoziali comunque denominati caratterizzati da prevalente utilizzo di manodopera presso le sedi di attività del committente con l'utilizzo

di beni strumentali di proprietà di quest'ultimo o ad esso riconducibili in qualunque forma". La predetta disposizione non si applica alle operazioni effettuate nei confronti di pubbliche Amministrazioni e altri enti e società di cui all'articolo 17-ter (soggetti rientranti nello split payment) e alle agenzie per il lavoro disciplinate dal Capo I del Titolo II del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 (agenzie di intermediazione, agenzie di ricerca e selezione del personale, agenzie di supporto alla ricollocazione professionale ecc.).

**Attenzione:** l'efficacia della disposizione sopra esposta è subordinata al rilascio dell'autorizzazione da parte del Consiglio UE ai sensi dell'art.395 Direttiva n. 2006/112/CE.

#### **Art. 9 – ACQUISTO DI VEICOLI USATI**

E' confermata l'introduzione del comma 9-bis all'art. 1 Decreto Legge n. 262/2006 che dispone l'obbligo di preventiva verifica da parte degli uffici dell'Agenzia delle Entrate in tutti i casi in cui non è previsto l'obbligo di versamento dell'IVA tramite mod. F24 ELIDE, equiparando le operazioni effettuate da soggetti titolari di partita Iva a quelle effettuate da soggetti consumatori finali. Dunque, il nuovo comma introduce la verifica preventiva anche per i soggetti privati che acquistano mezzi fiscalmente usati in altri Paesi dell'Unione Europea. Termini e modalità di predetta verifica verranno stabiliti con Provvedimento dell'Agenzia delle Entrate.

#### **Art. 11 – DOCUMENTO AMMINISTRATIVO SEMPLIFICATO TELEMATICO**

L'art. 1 comma 1 del Decreto Legge 3 ottobre 2006, n. 262, prevede alla lett. b) che con modalità attuative demandate al direttore dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli saranno stabiliti tempi e modalità per la presentazione esclusivamente in forma telematica del documento di accompagnamento previsto per la circolazione dei prodotti assoggettati ad accisa. E' confermato che tale obbligo è fissato al 30 giugno 2020, limitandone, in fase di prima attuazione, l'ambito ai trasferimenti di benzina e gasolio usato come carburante assoggettati ad accisa.

#### **Art. 13 ter – RIENTRO DEI LAVORATORI IN ITALIA**

A partire dal periodo d'imposta in corso (2019), ai soggetti che a decorrere dal 30 aprile 2019 trasferiscono la residenza in Italia e risultano beneficiari del regime sui lavoratori impatriati, si applicano le disposizioni contenute nel Decreto Crescita (D.L. n. 34/2019) e pertanto **per 5 anni di imposta è imponibile ai fini delle imposte sui redditi solo il 30% del reddito derivante da attività lavorativa**. Se poi la residenza viene trasferita nel Sud Italia, è imponibile solo il 10% del reddito.

Il regime di favore viene prorogato di 5 anni se il lavoratore ha un figlio minorenni o acquista una casa in Italia dopo aver spostato la residenza.

Occorre che i lavoratori non siano stati residenti in Italia nei 2 periodi d'imposta precedenti il trasferimento e devono risiedere in Italia per almeno 2 anni. L'attività lavorativa deve essere prestata prevalentemente nel territorio italiano. Le novità sono state introdotte in sede di conversione del decreto.

#### **Art. 14 – UTILIZZO DEI FILE DELLE FATTURE ELETTRONICHE**

E' confermata, con l'introduzione del nuovo comma 5-bis all'art. 1 D.Lgs. n. 127/2015, la memorizzazione dei file delle fatture elettroniche fino al 31 dicembre dell'ottavo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione di riferimento ovvero fino alla definizione di eventuali giudizi al fine di essere utilizzati sia ai fini fiscali che per finalità di indagini di polizia economico-finanziaria da parte dell'Agenzia delle Entrate e della Guardia di Finanza. In attuazione

di tale disposizione l'Agenzia delle Entrate e la Guardia di Finanza dovranno adottare idonee misure di garanzia a tutela dei diritti e delle libertà degli interessati attraverso apposite misure di sicurezza, anche di carattere organizzativo, coerenti con le disposizioni del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice Privacy).

#### **Art. 15 – FATTURAZIONE ELETTRONICA E SISTEMA TESSERA SANITARIA**

Con riferimento ai soggetti che effettuano prestazioni sanitarie nei confronti delle persone fisiche, le principali novità introdotte con il Decreto 124/2019 e confermate in sede di conversione, sono le seguenti:

- **esteso anche per il 2020 l'esonero dall'obbligo di fatturazione elettronica**, a prescindere dal fatto che le operazioni siano o meno oggetto di comunicazione al sistema STS;
- a decorrere dall'1.7.2020, i soggetti tenuti all'invio dei dati al Sistema TS adempiono all'obbligo di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei dati relativi a tutti i corrispettivi giornalieri, mediante invio degli stessi al Sistema tessera sanitaria, tramite strumenti tecnologici che ne garantiscano l'inalterabilità e la sicurezza.

#### **Art. 16 – SEMPLIFICAZIONI FISCALI**

Modificando l'art. 4 del D. Lgs. 127/2015, viene confermato un differimento dell'avvio delle misure di semplificazione degli adempimenti IVA. In particolare:

- il primo invio delle bozze dei registri di cui agli artt. 23 e 25 del DPR 633/72 e delle comunicazioni delle liquidazioni periodiche avrà luogo a partire dalle operazioni effettuate dall'1.7.2020;
- a partire dalle operazioni IVA 2021, l'Agenzia delle Entrate metterà a disposizione dei soggetti passivi la bozza della dichiarazione annuale IVA.

#### **Art. 16 comma 1-bis– ESTEROMETRO CON CADENZA TRIMESTRALE**

In sede di conversione è disposto che la trasmissione del c.d. "esterometro" va effettuata **trimestralmente entro la fine del mese successivo al trimestre di riferimento** (in precedenza entro l'ultimo giorno del mese successivo a quello di emissione / ricezione della fattura).

#### **Art. 17 – IMPOSTA DI BOLLO SU FATTURE ELETTRONICHE**

Per quanto riguarda l'imposta di bollo dovuta sulle fatture elettroniche, viene confermato che in caso di ritardato, omesso o insufficiente versamento dell'imposta, l'Agenzia delle Entrate comunichi al contribuente, con modalità telematiche:

- l'importo dovuto;
- la sanzione di cui all'art. 13 del D.Lgs. 471/97, pari al 30% e ridotta a un terzo;
- gli interessi calcolati fino all'ultimo giorno del mese antecedente a quello di elaborazione della comunicazione.

L'Agenzia delle entrate procederà inoltre all'iscrizione a ruolo a titolo definitivo delle somme dovute, nell'ipotesi di mancato versamento delle stesse entro 30 giorni dalla ricezione della comunicazione.

In sede di conversione è previsto che, in luogo dell'attuale scadenza trimestrale, il versamento dell'imposta di bollo sulle fatture elettroniche può essere effettuata con **cadenza semestrale** (16.6 e 16.12 di ciascun anno) nel caso in cui quanto dovuto non superi la soglia annua di € 1.000.

### **Art. 18 – MODIFICHE AL REGIME DELL'UTILIZZO DEL CONTANTE**

Confermato un progressivo abbassamento del limite all'utilizzo del denaro contante a:

- euro 1.999,99 a decorrere dall'01.07.2020 fino al 31.12.2021;
- euro 999,99 dall' 01.01.2022.

Il divieto in questione riguarda, ex art. 49 co. 1 del D.Lgs. 231/2007, il trasferimento di denaro contante (e di titoli al portatore) effettuato a qualsiasi titolo tra soggetti diversi (persone fisiche o giuridiche) e vale anche quando il trasferimento sia effettuato con più pagamenti inferiori alla soglia che appaiono artificiosamente frazionati.

Analogo abbassamento del limite è previsto anche per la soglia relativa all'attività di cambiavalute di cui all'art. 49 co. 3 del D.Lgs. 231/2007.

Naturalmente è stata modificata di conseguenza anche la disciplina sanzionatoria. Il nuovo regime prevede:

- per le violazioni commesse e contestate dall'1.7.2020 al 31.12.2021, il minimo edittale sarà pari a euro 2.000,00;
- per le violazioni commesse e contestate a decorrere dall'1.1.2022, il minimo edittale sarà ulteriormente abbassato a euro 1.000,00.
- per le violazioni che riguardano importi superiori a 250.000,00 euro, la sanzione continua ad essere quintuplicata nel minimo e nel massimo edittali.

### **Art. 19 – LOTTERIA DEGLI SCONTRINI E PREMI SPECIALI PER IL CASHLESS**

La "lotteria nazionale degli scontrini", ideata per incentivare la richiesta di rilascio di documenti di certificazione fiscale, funzionerà a decorrere **dal 1° luglio 2020** (anziché dal 1° gennaio 2020).

I contribuenti, persone fisiche maggiorenni residenti nel territorio dello Stato, che effettuano acquisti di beni o servizi in qualità di privati consumatori (e quindi fuori dall'esercizio di attività di impresa, arte o professione), presso esercenti che trasmettono telematicamente i corrispettivi, possono partecipare ad una lotteria mediante l'estrazione a sorte di premi. Per partecipare, i contribuenti al momento dell'acquisto comunicano il proprio codice fiscale all'esercente e quest'ultimo trasmette all'Agenzia delle entrate i dati della cessione o prestazione.

Per incentivare l'utilizzo di **strumenti di pagamento elettronici** da parte dei consumatori, la probabilità di vincita dei premi della lotteria è **doppia** rispetto alle transazioni effettuate mediante denaro contante.

### **Art. 22 – CREDITO D'IMPOSTA SU COMMISSIONI PAGAMENTI ELETTRONICI**

In sede di conversione, confermato il credito d'imposta sulle commissioni addebitate per i pagamenti elettronici effettuati da privati.

#### **Soggetti beneficiari**

Possono beneficiare dell'agevolazione gli esercenti attività di impresa, arte o professioni che nell'anno d'imposta precedente abbiano avuto ricavi e compensi non superiori a 400.000,00 euro.

#### **Misura dell'agevolazione**

Il credito d'imposta è pari al 30% delle commissioni addebitate per le transazioni effettuate:

- mediante carte di credito, di debito o prepagate emesse da operatori finanziari soggetti all'obbligo di comunicazione previsto dall'art. 7 co. 6 del DPR 605/73;

- mediante altri strumenti di pagamento elettronici tracciabili (estensione inserita in sede di conversione);
- in relazione a cessioni di beni e prestazioni di servizi rese nei confronti di consumatori finali dall'1.7.2020.

L'agevolazione si applica nel rispetto del regime "*de minimis*" di cui al Regolamento UE n. 1407/2013.

Inoltre:

- va indicato nella dichiarazione dei redditi di maturazione del credito e in quelle successive fino alla conclusione dell'utilizzo;
- non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e ai fini IRAP;
- non rileva ai fini del rapporto di deducibilità degli interessi passivi / componenti negativi di cui agli artt. 61 e 109 co. 5 del TUIR.

#### **Modalità di fruizione dell'agevolazione**

Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione tramite F24 (ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs. 241/97), a decorrere dal mese successivo a quello di sostenimento della spesa.

Gli operatori che mettono a disposizione degli esercenti i predetti sistemi di pagamento devono trasmettere all'Agenzia delle Entrate le informazioni necessarie per verificare la spettanza del credito.

Le modalità ed il contenuto delle comunicazioni sono demandati all'Agenzia delle Entrate.

#### **Art. 36 – INCENTIVI CONTO ENERGIA**

Confermata la linea interpretativa nel senso del divieto di cumulo.

Tale intervento normativo trae origine dal comunicato stampa del 22 novembre 2017 con il quale il Gestore dei Servizi Energetici (GSE) ha chiarito che la detassazione di cui alla "Tremonti ambiente" (detassazione fiscale di cui all'articolo 6, commi da 13 a 19, della legge 23 dicembre 2000, n. 388) non è cumulabile in alcuna misura con le tariffe incentivanti spettanti ai sensi del III, IV e V Conto Energia.

E dunque, in considerazione di tale divieto di cumulo, il soggetto che intenda continuare a godere delle tariffe incentivanti del III, IV e V Conto Energia, deve rinunciare al beneficio fiscale goduto con la detassazione di cui alla "Tremonti ambiente". Nel dettaglio, deve essere di fatto "riversata" l'imposta a suo tempo risparmiata, e cioè deve essere versata una somma parametrata alla variazione in diminuzione effettuata in dichiarazione dei redditi.

I soggetti che intendono avvalersi della citata definizione devono:

- presentare una apposita comunicazione all'Agenzia delle entrate le cui modalità e il cui contenuto sono stabiliti con provvedimento del Direttore dell'Agenzia medesima (che dovrebbe essere emanato entro 60 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del Decreto fiscale);
- e provvedere al pagamento degli importi dovuti entro il termine del 30 giugno 2020.

Il perfezionamento della definizione comporta l'estinzione di eventuali giudizi pendenti aventi ad oggetto il recupero delle agevolazioni non spettanti.

Resta ferma la possibilità di agire in giudizio a tutela dei propri diritti per coloro che non ritengono di avvalersi della facoltà di definizione ora introdotta.

#### **Art. 37 – RIAPERTURA TERMINE DI PAGAMENTO "ROTTAMAZIONE-TER"**



Confermata la proroga per il versamento delle somme o della prima rata da rottamazione dei ruoli dal 31.7.2019 al 2.12.2019. La proroga riguarda anche coloro i quali hanno pagato, entro il 7.12.2018, le rate pregresse, e che per questo motivo sono stati ammessi automaticamente alla nuova dilazione del debito, previa nuova liquidazione degli importi.

Resta invariata la scadenza fissata al 2.12.2019 per:

- il termine di pagamento della seconda rata dei soggetti che usufruiscono della proroga in questione;
- il termine di pagamento delle somme o della prima rata per i contribuenti che hanno diritto a fruire della proroga dal 30.4.2019 al 31.7.2019 del termine di presentazione della domanda di rottamazione.

#### **Art. 37 comma 1 bis– COMPENSAZIONE SOMME ISCRITTE A RUOLI CON CREDITI P.A.**

In sede di conversione è confermata anche per il 2019 e 2020, con riferimento ai carichi affidati all'Agente della Riscossione entro il 31.10.2019, la possibilità, per le imprese e i lavoratori autonomi, di compensare, utilizzando il mod. F24 "crediti PPAA", le somme riferite a cartelle esattoriali con i crediti non prescritti, certi, liquidi ed esigibili relativi a somministrazioni, forniture, appalti e servizi, anche professionali, maturati nei confronti della Pubblica Amministrazione, a condizione che la somma iscritta a ruolo sia pari o inferiore al credito vantato.

#### **Art. 39 – REATI TRIBUTARI**

È confermata la modifica in materia di sanzioni penali. In sede di conversione sono state apportate alcune modifiche.

In particolare, ora, la versione finale della norma prevede le seguenti pene:

- **dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti** per operazioni inesistenti: reclusione da 4 a 8 anni;
- qualora gli **elementi passivi fittizi** siano inferiori a € 100.000: reclusione da un anno e 6 mesi a 6 anni;
- **dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici** (operazioni simulate oggettivamente o soggettivamente ovvero documenti falsi / altri mezzi fraudolenti idonei ad ostacolare l'accertamento e ad indurre in errore l'Amministrazione finanziaria): reclusione da 3 a 8 anni;
- **dichiarazione infedele**: reclusione da 2 anni a 4 anni e 6 mesi qualora:
  - l'IRPEF / IRES / IVA evasa sia superiore a € 100.000;
  - l'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione, anche mediante indicazione di elementi passivi inesistenti, sia superiore al 10% dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione, o, comunque, superiore a € 2 milioni.

Non danno luogo a fatti punibili le valutazioni che complessivamente considerate, differiscono in misura inferiore al 10% da quelle corrette.

- **omessa dichiarazione**: reclusione da 2 a 5 anni;
- **omessa presentazione del mod. 770**: reclusione da 2 a 5 anni qualora l'ammontare delle ritenute non versate sia superiore a € 50.000;
- **emissione di fatture/altri documenti per operazioni inesistenti**: reclusione da 4 a 8 anni;
- se l'importo non rispondente al vero indicato nelle fatture/documenti, per periodo d'imposta, è inferiore a € 100.000: reclusione da un anno e 6 mesi a 6 anni.
- **occultamento/distruzione di documenti contabili**: reclusione da 3 a 7 anni.

#### **Art. 53 bis AGEVOLAZIONE VEICOLI ELETTRICI E A MOTORE IBRIDO**

In sede di conversione è stato previsto che l'**aliquota IVA ridotta del 4%** di cui al n. 31), Tabella A, parte II, DPR n. 633/72, è applicabile anche agli autoveicoli (autovettore, autoveicoli per trasporto promiscuo e per trasporti specifici) di cilindrata fino a **2.000 cc se con motore a benzina o ibrido**, e a **2.800 cc se con motore diesel o ibrido**, e di potenza **non superiore a 150 kW se con motore elettrico**, ceduti:

- a soggetti con ridotte capacità motorie o a familiari di cui essi sono fiscalmente a carico;
- a soggetti non vedenti e a soggetti sordomuti ovvero ai familiari di cui essi sono fiscalmente a carico.

#### **Art. 58 – MODIFICA ALLA MISURA DELLE RATE DI ACCONTI IRPEF, IRES E IRAP**

Confermato, a regime, la modifica alla misura della prima e della seconda rata degli acconti IRPEF, IRES e IRAP dovuti dai contribuenti soggetti agli ISA.

Fermo restando la misura complessivamente dovuta (pari, nella generalità dei casi, al 100%) gli acconti verranno corrisposti secondo le seguenti modalità:

- prima e seconda rata di acconto dovute ciascuna nella misura del 50%;
- se l'importo della prima rata non supera 103,00 euro, l'acconto sarà versato in un'unica soluzione entro il termine per il versamento della seconda rata.

Lo Studio rimane a disposizione per ogni eventuale chiarimento e porge cordiali saluti.

**LS LexJus Sinacta - Avvocati e Commercialisti Associati**